



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 229 del 13 DIC. 2012

**OGGETTO:** Approvazione delle linee di indirizzo sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Messina per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183.) e presa d'atto dell'avvio delle procedure.

L'anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

## PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2. Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>NO</u>
3. Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>NO</u>
4. Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
5. Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
6. Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7. Assessore Arch. Dario	<b>LA FAUCI</b>	<u>NO</u>
8. Assessore Dott. Daniele	<b>BRUSCHETTA</b>	<u>NO</u>
9. Assessore Sig. Santo	<b>FOTI</b>	<u>SI</u>
10. Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
11. Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>SI</u>
12. Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
13. Assessore Dott. Giuseppe	<b>CRISAFULLI</b>	<u>SI</u>
14. Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>SI</u>
15. Assessore Dott. Bruno	<b>CILENTO</b>	<u>NO</u>
16. Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale AVV. M.A. ESPINETTI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

**VISTA** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

UFFICIO DIRIGENZIALE: *Innovazione e Gestione Risorse Umane*  
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Ing. Armando Cappadonia

**OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Messina per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183.) e presa d'atto dell'avvio delle procedure.**

### PROPOSTA

#### VISTI:

- l'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che dispone "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno";

- l'art. 19 del CCNL 14.09.2000 di comparto il quale nel disciplinare la materia delle pari opportunità tra le lavoratrici e i lavoratori individua, nel comma 2, i Comitati per le pari opportunità disciplinandone la costituzione, la nomina e i compiti.

VISTO altresì che l'art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "collegato lavoro", stabilisce che presso le Pubbliche Amministrazioni venga costituito un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

**EVIDENZIATO** che l'articolo sopra citato dispone quanto segue:

- a) tale Comitato abroga e riunisce in un solo organismo i Comitati per le pari opportunità e per il mobbing previsti dai contratti collettivi nazionali;
- b) il Comitato di Garanzia è organismo paritetico e si compone di un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, nonché da altrettanti componenti supplenti;
- c) Il Presidente del Comitato è designato fra i membri rappresentativi dell'Amministrazione;
- d) Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

e) il Comitato è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

**CONSIDERATO** che un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza.

**DATO ATTO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ha emanato la direttiva 04.03.2011 con cui detta linee guida per il funzionamento dei Comitati unici di garanzia, ai sensi del comma 04, dell'art. 57, del d.lgs. 165/2011, di cui si richiamano di seguito i principali contenuti:

- le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, possono conformarsi alle linee guida in un'ottica di semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra comitati (Pari opportunità e mobbing), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza;
- gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione dell'art. 21 della legge n. 183/2001 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida ministeriali;
- ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della legge n. 183/2010);
- il CUG è costituito in applicazione della contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni;
- il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale;

**TENUTO CONTO** della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente);

- i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
- il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti;
- il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza sulla nomina del CUG è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane;
- il/la Presidente, designato dall'amministrazione, deve essere scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa e deve possedere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale nonché requisiti di professionalità, esperienza, attitudine;

**VISTA** la determinazione n. 4 del 25/05/2011 dell'ufficio all'epoca denominato U.O. "Organizzazione risorse umane, organici e relazioni sindacali" dell'U.D. "Affari legali, Risorse umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie" con la quale sono state avviate le

procedure per la costituzione del C.U.G. con la richiesta, inviata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l'acquisizione dei nominativi dei componenti la cui nomina è di competenza delle suddette OO.SS., e ai Sigg. Dirigenti, che con atto di interpello, rivolto a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, hanno invitato gli stessi a manifestare la propria disponibilità/interesse ad essere nominati quali componenti del C.U.G. designati dall'Amministrazione, producendo i propri curricula;

**CONSIDERATO** opportuno che il Presidente del C.U.G. sia individuato tra coloro che hanno manifestato disponibilità/interesse ad essere nominati quali componenti e successivamente ritenuti idonei per la partecipazione al CUG;;

**RITENUTO** necessario ed opportuno che l'U.O "Pari Opportunità", afferente all'U.O.C. "Azioni Positive per la Parità, Osservatorio Antidiscriminazioni", dell'U.D "Affari Generali ed Istituzionali, Politiche Culturali e Azioni Positive per la Parità", supporti amministrativamente le attività del C.U.G.;

**ATTESO** che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale), verbali, rapporto/i sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc..

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, apposto dal Dirigente competente;

**PRESO ATTO** che, in ordine alla regolarità contabile la presente deliberazione non comporta spese per l'Amministrazione;

**RITENUTO** di dovere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI DI

**Approvare** le "Linee guida" che descrivono i compiti del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) della Provincia Regionale di Messina, disciplinano le modalità del suo funzionamento e la procedura di nomina dei suoi componenti e che sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

**Preedere atto** dell'avvio delle procedure per l'istituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) presso la Provincia Regionale di Messina ai sensi dell'art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183, giusta Determina Dirigenziale n. 4 del 25/05/2011 esitata dall'Ufficio "Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie".

**Dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale "Innovazione e Gestione Risorse Umane" di procedere alla costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) e di nominarne il Presidente;

Si allega:

- Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Determinazione n. 4 del 25/05/2011

Il Dirigente  
Ing. Armando Cappadonia

IL PRESIDENTE  
On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

- favorevole -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06-12-12

IL DIRIGENTE



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 11/12/2012

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro




Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

\_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to... On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

**L'Assessore Anziano**

**Il Segretario Generale**

F.to... Sig. R. FICHERA.....

F.to... Avv. A. D. CAPARETTI.....

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

**16 DIC. 2012**

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o  
richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° COMMA ART. 4 L.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge  
5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge  
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 14 DIC. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**I.D.R. U.O.A.**

*(dot.ssa Giuseppina D'Angelo)*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Direttiva

Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

*Alle Amministrazioni di cui all'art. 1,  
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165*

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la legge 20 maggio 1970, n.300 - "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 1988, n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo - donna nell'ambito del pubblico impiego;

Visti gli artt. 1, 3, 7, 40, 43 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare gli artt. 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo riguardante il



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo - donna in materia di occupazione e impiego;

Vista la direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007 recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti gli artt. 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1 bis. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 3 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

EMANANO LA SEGUENTE DIRETTIVA

## *Premessa*

L'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione Europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e *mobbing*.

L'amministrazione pubblica, che deve essere datore di lavoro esemplare, ha attuato per prima questi principi che si ritrovano, tra le altre, in disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare negli artt. 7 e 57, e nella contrattazione collettiva.

L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.

E' circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verificano episodi di discriminazione o *mobbing* si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza.

La dirigenza pubblica deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e *mobbing*.

Allo stato attuale buona parte dell'attenzione sui temi delle pari opportunità e del *mobbing* è stata veicolata nelle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione collettiva che ha previsto i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*.

Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, fra i quali, da ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificamente finalizzato all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, si inserisce anche l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd "Collegato lavoro"), che è intervenuto in tema di pari

all 3 .72



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

La legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano *"al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni"* (art. 57, comma 01).

La presente direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 04, dell'art. 57, del d.lgs 165/2001, detta linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (d'ora innanzi chiamati CUG).

La novità, costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume -unificandole - tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione, rende opportuna una illustrazione del contesto normativo ed applicativo sul quale la legge è intervenuta, innovando, razionalizzando e rafforzando competenze e funzioni.

A quasi venti anni dall'introduzione nella Pubblica Amministrazione dei Comitati per le Pari Opportunità è indiscutibilmente positivo, e rispondente anche alle indicazioni dell'Unione Europea, l'aver previsto organismi paritetici che, come strumenti delle stesse amministrazioni nell'ambito delle quali operano, svolgono un compito importante: contribuire a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni.

19/10/10 4 2024



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sebbene di più recente costituzione, anche l'esperienza dei Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* è stata sicuramente positiva, in quanto ha introdotto nella Pubblica Amministrazione una sensibilizzazione al tema del benessere lavorativo e l'instaurarsi di una cultura del rispetto della dignità del lavoratore e delle lavoratrici.

Appare quindi in linea con i tempi la previsione dell'articolo 21, comma 4, della legge 183/2010, che ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza.

Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività, sia di appartenenza. Risponde in pieno a queste esigenze la novella legislativa, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche garantiscano pari opportunità, un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegnino a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica al proprio interno.

L'unicità del CUG risponde all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando, altresì, un elemento di razionalizzazione.

Si viene così ad eliminare la proliferazione di comitati, affidando tutte le competenze ad un unico organismo che non va duplicato per aree funzionali e dirigenza. In questo modo i CUG risulteranno rafforzati in termini di ruolo e di funzioni.

L'art. 57 del d.lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della legge 183/2010) è in linea, inoltre, con il quadro delineato dal d.lgs. 150/2009, che ha inteso attuare una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

in<sup>5</sup> n. 92



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

prevedendo la promozione delle pari opportunità come uno strumento chiave per realizzare tale riforma.

Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3, 8, 9, 13 e 14) del d.lgs. 150/2009, rappresenta un significativo elemento d'innovazione: le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.

Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo.

Perseguire la parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell'innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente, dell'uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, della capacità delle amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno.

## 1. Finalità e destinatari

In attuazione del dettato normativo, la presente direttiva contiene linee guida per il funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che, nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sostituiscono -unificandoli- i "Comitati per le Pari Opportunità" e i "Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*", previsti della contrattazione collettiva Nazionale.

Le linee guida hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le amministrazioni in indirizzo devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

I CUG opereranno in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti.

Le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, possono conformarsi alle presenti linee guida in un'ottica di semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra comitati (Pari Opportunità e *Mobbing*), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza.

Le regioni e gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione dell'art. 21 della legge 183/2001 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle presenti linee guida.

## 2. Il contesto di riferimento

I Comitati per le Pari Opportunità sono stati costituiti nella Pubblica Amministrazione attraverso la contrattazione collettiva, in attuazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (*"in sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego"*). Per effetto della stessa contrattazione collettiva, le *"misure per favorire pari opportunità nel lavoro"* sono entrate a far parte delle materie oggetto di contrattazione integrativa (ad es. i contratti collettivi degli enti pubblici non economici, regioni e autonomie locali, ministeri).

Con la tornata contrattuale del 2002 è stata prevista l'introduzione dei Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, inteso come forma di violenza morale e/o psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.

11/11/02



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

La moltiplicazione dei comitati anche all'interno di una stessa amministrazione ha causato, negli anni, una frammentazione delle competenze in quanto al CPO erano attribuite quelle relative al contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali, e ai Comitati antimobbing erano attribuite competenze relative alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza di carattere psicologico.

La composizione dei due comitati (CPO e Comitato sul fenomeno del *mobbing*) - che il CUG assorbe e unifica - era del tutto simile, con analogie che si ritrovavano anche in molti tra le disposizioni dei regolamenti di funzionamento adottati: riunioni periodiche mensili, modalità di svolgimento dei lavori mediante attività in sottocomitati, relazioni annuali ecc.

### 3. Il Comitato Unico di Garanzia

Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore, tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi:

- a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
- b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o

... 8/87





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- c) psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
- d) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008 ) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett.d) del d.lgs. 165/2001.

103



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 3.1 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

### 3.1.1. Costituzione e durata del mandato

Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010).

Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse.

Come più volte richiamato, il CUG sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente).

Nelle amministrazioni in cui coesista personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, e personale contrattualizzato, è auspicabile la creazione di CUG unici nei quali siano rappresentate entrambe le componenti.

Le Università, nell'ambito dell'autonomia e delle specificità loro riconosciute, disciplinano nei rispettivi Statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei CUG, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'articolo 21 della legge 183/2010.

Le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno delle componenti previsti.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 3.1.2. Criteri di Composizione

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Si auspica, ove possibile, che le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e funzionali.

E' fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei CUG.

## 3.1.3 Nomina

Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.

Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pari ordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato d'intesa tra i pari ordinati.

Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:

- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l'amministrazione fa riferimento, in primo luogo, ai *curricula* degli/delle interessati/e, eventualmente presentati secondo un modello predisposto dall'amministrazione stessa. A regime, e, ove possibile anche in sede di prima costituzione del CUG, con riguardo alla quota di rappresentanti dell'amministrazione, i *curricula* potranno pervenire all'amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpellato rivolta a tutto il personale. Il dirigente preposto al vertice dell'amministrazione può, comunque, prevedere colloqui con i/le candidati/e ai quali può partecipare anche il/la Presidente precedentemente nominato/a.

Resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la prassi dell'elezione dei/delle componenti, di nominare gli stessi attraverso tale procedura.

Le amministrazioni tengono conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del CUG (per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro).

L'articolo 57, comma 05, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'articolo 21 della legge 183/2010, prevede che *"la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi"*.

1/1/2012



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 3.2 Compiti

Nell'amministrazione di appartenenza, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* oltre a quelle indicate nella norma citata.

A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati

### Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - *mobbing* - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

## Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - *mobbing*;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

m 197



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

L'amministrazione è invitata a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.)

E' auspicabile che le modalità di consultazione siano predeterminate dal vertice dell'amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive).

Ciascuna amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Poiché un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di discriminazione è funzionale alla garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, si richiama l'attenzione sulla circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulle successive eventuali integrazioni (lettera circolare 18 novembre 2010 n. 5).

In questo contesto, è auspicabile una collaborazione tra il CUG e l'amministrazione di appartenenza (ad esempio, con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 3.3 Relazioni

Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - *mobbing*. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:

- dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del del d. lgs. 81/2009;
- dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *"misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"*;

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza.

## 3.4 Regolamento interno

Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (*quorum* strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc..





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 4 Collaborazione con altri organismi

### 4.1 Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro

La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, (come novellato dalla legge 183/2010), si realizza anche attraverso il raccordo con "l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata" previsto dal Piano Italia 2020 "Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro", dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità.

L'Osservatorio, costituito presso l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità, la cui attività attiene sia al lavoro privato sia a quello pubblico, detiene una raccolta organica e aggiornata dei contratti collettivi (nazionali e decentrati), degli Accordi- anche informali - e delle prassi più interessanti sviluppate a livello territoriale e aziendale finalizzati sia ad incrementare le politiche attive per l'occupazione, l'ingresso e il mantenimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e ad incoraggiare, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, la flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'Osservatorio, presso il quale è altresì presente una Banca dati sulle sentenze nazionali e comunitarie in materia antidiscriminatoria, è costantemente implementato grazie ad un'azione congiunta e coordinata di tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro. I CUG potranno alimentare l'Osservatorio trasmettendo le cd. *nuove prassi*.

### 4.2 La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità

La collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità è da intendersi come modalità di lavoro trasparente e semplificata che consente un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni svolte dai soggetti sopra indicati, e ciò anche in considerazione del ruolo centrale del/la Consigliere/a nazionale di parità, come



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

delincato dal d.lgs.198/2006, modificato dal d.lgs. 5/2010 (si vedano, in particolare gli artt. 13-15-36-37-38-43-46-48 e le altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le Consiglieri/e di parità).

Ogni ulteriore indicazione operativa in merito alla collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità sarà oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro, di cui al punto 6 delle presenti linee guida, al quale il/la Consigliere/a nazionale di parità partecipa.

Per rendere agevole lo scambio di informazioni tra i CUG e l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità:

- a) verrà predisposta "una scheda tipo", pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità, da compilarsi per la trasmissione della documentazione che, prima della pubblicazione nell'Osservatorio, verrà sottoposta all'esame e successiva validazione da parte del/la Consigliere/a nazionale di parità;
- b) verrà indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui trasmettere la documentazione;
- c) verranno individuate modalità per la realizzazione di attività inerenti ai più recenti provvedimenti in materia di politiche attive del mercato del lavoro.

Ogni ulteriore informazione in ordine alla trasmissione delle "nuove prassi" sarà pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità. Nell'ambito delle presenti linee guida, i/le Consiglieri/e di parità territorialmente competenti e i CUG potranno valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 4.1 delle presenti linee guida.

10/18/03



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **4.3 L'UNAR**

Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

*M. P. G.*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **4.4 Gli OIV**

Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione, previsti dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle *performance*. Una amministrazione pubblica efficiente e trasparente, esigente nei confronti dei propri operatori e operatrici, ma garante al tempo stesso di condizioni di lavoro esemplari, deve programmare e valutare politiche attive di parità di genere.

## **5. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità- 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche".**

A decorrere dalla costituzione, sarà svolto dai CUG il ruolo che la direttiva dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 27 maggio 2007, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" attribuisce ai Comitati per le Pari Opportunità.

Restano fermi gli impegni previsti dalla citata direttiva per le amministrazioni.

In particolare, i responsabili del personale per la stesura della relazione annuale prevista dalla suddetta direttiva, che richiede la compilazione del format predisposto dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, si dovranno avvalere del CUG. Ogni anno il format è reso disponibile nei siti dei due Dipartimenti. Tale relazione deve essere firmata dal responsabile del personale e dal Presidente del CUG, così come previsto dalla direttiva.

## **6. Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia**

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità - opera un Gruppo di lavoro, in collaborazione con il/la

20



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consigliere/a nazionale di parità, per il monitoraggio e supporto alla prima fase di avvio dell'attività dei CUG. Il recapito al quale far pervenire richieste di chiarimenti e quesiti sarà pubblicato sui siti internet dei due Dipartimenti.

## 7. Disposizioni finali

Le presenti linee guida, al termine del primo biennio dall'entrata in vigore della legge 183/2010, potranno essere sottoposte a revisione a cura dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, anche al fine di apportare adeguati correttivi in relazione alle criticità emerse a seguito delle segnalazioni delle amministrazioni destinatarie.

Roma,

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione  
e l'Innovazione

On. Prof. Renato Brunetta

Il Ministro per le Pari Opportunità

On. Dott.ssa Mara Carfagna



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 1° DIPARTIMENTO

Ufficio Dirigenziale: Affari legali, Risorse umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie

U.O. " Organizzazione risorse umane, organici e relazioni sindacali"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4

del 25-05-2011

**OGGETTO: Avviamento procedure per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

**CHE** l'art. 57 del D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha stabilito che ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

**CHE** con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità hanno emanato le linee guida sulle modalità di funzionamento dei C.U.G., come stabilito dall'art. 57 del D. lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;

**CHE** il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, opera in stretta collaborazione con la Consigliera provinciale di parità e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

**RITENUTO CHE** le soprarichiamate direttive stabiliscono che:

il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato dai componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

- i componenti di parte datoriale sono scelti dall'amministrazione tenuto conto dei requisiti di professionalità, esperienza, attitudine e devono possedere:
  - adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato unico di Garanzia;
  - adeguate esperienze nell'ambito della pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
  - adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
- il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti sopra indicati, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta;
- per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso;
- il Comitato Unico di Garanzia è nominato con atto del Dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane;

**VISTE** la L.R. 48/91 e la L.R. 30/2000 che modificano ed integrano l'Ordinamento degli EE.LL., e la L.R. 9/86;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti la competenza gestionale, tecnica, amministrativa e finanziaria;

**VISTO** lo Statuto Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 12/07/2001;

## **D E T E R M I N A**

**AVVIARE** le procedure per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e delle Linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con direttiva del 4 marzo 2011;

**PROVVEDERE**, tenuto conto di quanto previsto dal punto 3.1.1 delle linee guida, ad invitare:

- Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ad indicare ciascuna un nominativo per i componenti effettivi ed uno per i componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- I Dirigenti di informare i dipendenti e di comunicare le disponibilità degli stessi in possesso dei requisiti sopraindicati, giusto curriculum da allegare alla dichiarazione di disponibilità;

Al fine di decidere chi, tra i candidati, nominare componenti effettivi e supplenti, verrà redatto un prospetto contenente i nominativi degli stessi, il titolo di studio posseduto, l'anzianità di servizio prestata presso la Provincia, la titolarità di funzioni di responsabilità e verrà assegnato un punteggio a ciascuno dei suddetti parametri di valutazione garantendo una presenza paritaria tra i sessi e, dove possibile, una provenienza dalle diverse aree funzionali dell'Ente.

Il CUG sarà, pertanto, costituito da:

- componenti effettivi e dallo stesso numero di supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
- un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati direttamente dal Dirigente competente in materie di risorse umane tra i dipendenti in possesso dei requisiti sopraindicati, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi;
- dal Presidente che verrà designato dall'amministrazione.

**DISPORRE**, con successivo provvedimento dirigenziale, la nomina dei componenti del CUG.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge

IL DIRIGENTE  
( Dott. Antonino CALABRO' )

